



Il Tribunale dichiara inapplicabili le disposizioni del regolamento 2017/459 relative alla procedura di creazione di capacità incrementale per il trasporto di gas

Ne consegue che la decisione dell'ACER sulla creazione di capacità incrementale per il trasporto del gas del Mar Nero tra l'Ungheria e l'Austria, adottata in forza di tali disposizioni, è annullata

Nel 2015 la FGSZ Földgázszállító Zrt. (FGSZ), gestore del sistema di trasporto di gas ungherese, nonché i suoi omologhi bulgaro, rumeno e austriaco avviavano un progetto di cooperazione regionale diretto ad accrescere l'indipendenza energetica introducendo il gas del mar Nero. Denominato «Rohuat/BRUA», tale progetto prevedeva la creazione di capacità incrementale, in particolare tra l'Austria e l'Ungheria.

Nel maggio 2017 il progetto veniva scisso in due progetti distinti, uno dei quali relativo all'infrastruttura di trasporto che collega l'Ungheria all'Austria (in prosieguo: il «progetto «HUAT»»). Conformemente al regolamento 2017/459 (in prosieguo: il «regolamento «codice di rete»»)¹, la FGSZ e il gestore della rete di trasporto del gas austriaco (GCA) effettuavano una valutazione della domanda di mercato per il progetto «HUAT».

Il 6 aprile 2018, la FGSZ presentava alla Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), autorità di regolamentazione dell'energia e dei servizi pubblici ungherese, la proposta di progetto «HUAT», sottolineando, al contempo, di non essere favorevole alla realizzazione di questo progetto. Il 9 aprile 2018, la GCA presentava la proposta di progetto «HUAT» all'autorità austriaca di regolamentazione dei settori dell'elettricità e del gas naturale (E-Control). Il 27 aprile 2018, l'E-Control adottava una decisione di approvazione della proposta di progetto «HUAT», mentre, il 5 ottobre 2018, la MEKH adottava una decisione di rigetto di tale proposta.

Il 10 ottobre 2018, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) comunicava alla MEKH e all'E-control che, non essendo stata adottata alcuna decisione coordinata da parte di tali autorità, essa era legittimata, in applicazione dei regolamenti «codice di rete» e «ACER»², a decidere sulla proposta di progetto «HUAT». Con decisione del 6 agosto 2019, l'ACER approvava tale proposta.

La MEKH e la FGSZ hanno ciascuna proposto ricorso contro la decisione dell'ACER dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Nel suo ricorso la MEKH eccepisce, in particolare, l'illegittimità delle disposizioni del regolamento «codice di rete» in forza delle quali è stata adottata la decisione dell'ACER³. Infatti, secondo la MEKH, il regolamento di base⁴ che è servito da fondamento per

¹Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU 2017, L 72, pag. 1).

²Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU 2009, L 211, pag. 11, in prosieguo: il «regolamento «ACER»»). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU 2019 L 158, pag. 22), che è entrato in vigore il 4 luglio 2019.

³ Il capo V del regolamento «codice di rete».

⁴Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU 2009, L 211, pag. 36) in prosieguo: il «regolamento di base».

l'adozione del regolamento «codice di rete» non consente alla Commissione di adottare un codice di rete che preveda una procedura di creazione di capacità incrementale che può condurre ad imporre al gestore l'obbligo di dedicare gli investimenti necessari alla creazione di tale capacità.

Con la sua sentenza in data odierna, il Tribunale constata che **il regolamento «codice di rete» istituisce effettivamente una procedura che può condurre all'obbligo per i gestori dei sistemi di trasporto di dedicare gli investimenti necessari alla creazione di capacità incrementale.**

Per quanto riguarda la legittimità delle disposizioni del regolamento «codice di rete» che prevedono tale procedura, il Tribunale rileva che, in forza del regolamento di base, spetta in primo luogo alla rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas (REGST), che costituisce la struttura di cooperazione a livello dell'Unione di tutti i gestori del sistema di trasporto nazionali, elaborare codici di rete in taluni settori tassativamente elencati da quest'ultimo regolamento. È quindi solo nel caso in cui la REGST non abbia elaborato un codice di rete che la Commissione può adottarne uno o più in questi stessi settori. A tale proposito, il Tribunale constata che, ai sensi della formulazione stessa del regolamento di base, l'unico settore per il quale l'istituzione di un codice di rete in materia di creazione di capacità incrementale potrebbe essere eventualmente concepibile è quello relativo alle norme di allocazione della capacità e di gestione della congestione.

Orbene, il Tribunale rileva che, ai sensi del regolamento di base, **la nozione di «capacità» riguarda solo la capacità attuale nella rete e che la gestione della congestione è prevista solo sulla base della capacità esistente.**

Inoltre, il regolamento di base effettua una distinzione netta tra, da un lato, i precitati settori tassativamente elencati, per il quali la REGST è competente ad elaborare le norme pertinenti nell'ambito dei codici di rete e, dall'altro, la delimitazione degli investimenti necessari alla creazione di capacità incrementale nella rete, per i quali la REGST svolge solo un ruolo di sostegno e di coordinamento. **Infatti, lo sviluppo della rete a livello dell'Unione compete principalmente agli Stati membri, sicché il ruolo della REGST rientra unicamente nel coordinamento dell'esercizio di tale competenza e nell'individuazione delle eventuali lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.**

Di conseguenza, **il regolamento di base non attribuisce alcuna competenza normativa né alla REGST né alla Commissione per quanto riguarda l'adozione delle norme che disciplinano la creazione di capacità incrementale nella rete.** Su tale punto, il Tribunale sottolinea che è ai sensi della direttiva «gas»⁵ che un gestore dei sistemi di trasporto è soggetto all'obbligo di dedicare gli investimenti necessari al buon funzionamento della rete e, se del caso, alla creazione di capacità incrementale. Orbene, ai sensi di tale direttiva, **spetta ai soli Stati membri vigilare, tramite i rispettivi regolatori nazionali, sul rispetto di tali obblighi.**

In tali circostanze, il Tribunale conclude che, poiché il regolamento di base non legittima la REGST a includere in un codice di rete norme che possono imporre a un gestore del sistema di trasporto del gas l'obbligo di creare capacità incrementale, **la Commissione, sostituendosi alla REGST, non era competente ad adottare le disposizioni del regolamento «codice di rete» che prevedono una procedura che può condurre all'imposizione di un tale obbligo.** Di conseguenza, il Tribunale **dichiara inapplicabili tali disposizioni del regolamento «codice di rete» e annulla la decisione dell'ACER, che è stata adottata sulla base delle stesse.**

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

⁵ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94).

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

[Il testo integrale e la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.